

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3082**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2004**

—————

Norme per la ricerca e l’innovazione in agricoltura

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La produzione di alimenti ed altri prodotti agricoli da parte del nostro Paese presenta talvolta aspetti problematici in riferimento agli organismi geneticamente modificati (OGM), ma anche ad alimenti interessati da fenomeni di contaminazione varia.

Sono generalmente riconosciute necessarie adeguate misure di intervento, idonee al perseguimento della sicurezza alimentare, con campagne di informazione per una corretta alimentazione e più sobri stili di vita, nonché interventi per la riduzione dell'impiego di prodotti chimici in agricoltura e per la promozione della produzione agrozootecnica di qualità e della agricoltura biologica. È neces-

sario incentivare soluzioni che permettano un intervento sulla qualità dei beni prodotti.

Il presente disegno di legge si muove in questa precisa direzione, assegnando 52,5 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture geneticamente modificate (GM) sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1

*(Interventi finanziari per il settore  
della ricerca in agricoltura)*

1. Sono stanziati 50 milioni di euro a favore del settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione energetica, alla determinazione dell'impatto delle colture geneticamente modificate (GM) sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale.

## Art. 2.

*(Produzioni agro-alimentari  
di qualità del Mezzogiorno)*

1. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agro-alimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la costituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

2. L'Istituto di cui al comma 1 effettua ricerche e studi in materia di:

a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;

- b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agro-alimentari e biomedici;
- c) confezionamento dei prodotti agro-alimentari e biomedici;
- d) genomica funzionale e proteomica.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 52,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.